



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 11 maggio 2016
(OR. en)**

**2014/0346 (COD)
LEX 1671**

**PE-CONS 1/2/16
REV 2**

**ECOFIN 14
UEM 5
STATIS 1
CODEC 14**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO AGLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO ARMONIZZATI
E ALL'INDICE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI, E RECANTE ABROGAZIONE
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2494/95 DEL CONSIGLIO**

REGOLAMENTO (UE) 2016/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

**relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati
e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione
del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,²

¹ GU C 175 del 29.5.2015, pag. 2.

² Posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 aprile 2016.

considerando quanto segue:

- (1) L'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) è finalizzato a misurare l'inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. La Commissione e la Banca centrale europea fanno ricorso all'IPCA in sede di valutazione della stabilità dei prezzi negli Stati membri a norma dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) Gli indici armonizzati sono utilizzati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici della Commissione (PSM), come stabilito dal regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (3) Statistiche sui prezzi di alta qualità e comparabilità sono fondamentali per i responsabili delle politiche pubbliche nell'Unione, per i ricercatori e per tutti i cittadini europei.
- (4) Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) utilizza l'IPCA come parametro per misurare il conseguimento dell'obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, TFUE, il che è particolarmente importante ai fini della definizione e dell'attuazione della politica monetaria dell'Unione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, TFUE. Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la BCE deve essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze.
- (5) L'obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello nazionale e dell'Unione. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di estendere in futuro l'applicazione del quadro, se necessario, anche al livello subnazionale.

¹ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (6) Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio¹ ha istituito un quadro comune ai fini della costruzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati. Tale quadro giuridico deve essere adattato alle attuali esigenze e al progresso della tecnica, migliorando pertanto ulteriormente la pertinenza e la comparabilità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati IPCA. Sulla base del nuovo quadro istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere avviata l'elaborazione di una serie di indicatori supplementari dell'andamento dei prezzi.
- (7) Il presente regolamento tiene conto dell'agenda della Commissione intesa a legiferare meglio e, in particolare, della comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2010 dal titolo "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea". Nel settore statistico, la Commissione si è prefissa come priorità la semplificazione e il miglioramento del contesto normativo in tema di statistiche, come indicato nella comunicazione della Commissione del 10 agosto 2009 sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio.
- (8) L'IPCA e l'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC) dovrebbero essere disaggregati nelle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità (ECOICOP - *European Classification of Individual Consumption according to Purpose*). Tale classificazione dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità di tutte le statistiche europee relative ai consumi privati. L'ECOICOP dovrebbe inoltre essere coerente con la COICOP delle Nazioni Unite, che costituisce lo standard internazionale di classificazione dei consumi individuali secondo la finalità, pertanto l'ECOICOP dovrebbe essere adeguata per conformarsi alle modifiche apportate alla COICOP delle Nazioni Unite.

¹ Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

- (9) L'IPCA è basato sui prezzi osservati, che comprendono le imposte sui prodotti. Di conseguenza, l'inflazione risente delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti. Al fine di analizzare l'inflazione e di valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere informazioni anche sull'impatto delle variazioni fiscali sull'inflazione. A tale scopo, l'IPCA dovrebbe essere calcolato anche sulla base di prezzi ad aliquote d'imposta costanti.
- (10) L'elaborazione di indici dei prezzi delle abitazioni e in particolare delle le abitazioni occupate dai proprietari (OOH - *Owner-Occupied Housing*) costituisce un importante passo verso l'ulteriore miglioramento della pertinenza e della comparabilità dell'IPCA. L'IPAB è indispensabile come base per la costruzione dell' OOH. Inoltre l'IPAB costituisce già di per sé un importante indicatore. Entro il 31 dicembre del 2018 la Commissione dovrebbe predisporre una relazione per analizzare l'idoneità dell'indice dei prezzi OOH a essere integrato nell'IPCA. A seconda dei risultati di tale relazione, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del presente regolamento relativamente all'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA.
- (11) Per la politica monetaria nella zona euro è fondamentale disporre di informazioni provvisorie preliminari sotto forma di stima rapida, sugli IPCA mensili. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero pertanto fornire tali stime rapide.
- (12) L'IPCA è stato concepito per valutare la stabilità dei prezzi e non deve essere inteso come un indice del costo della vita. In aggiunta all'IPCA, è opportuno avviare ricerche su un indice armonizzato del costo della vita.

- (13) Il periodo di riferimento degli indici armonizzati dovrebbe essere aggiornato periodicamente. Al fine di assicurare la comparabilità e la pertinenza degli indici ottenuti, dovrebbero essere stabilite disposizioni circa periodi di riferimento comuni degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici integrati in momenti diversi.
- (14) Nell'intento di promuovere la graduale armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'IPAB, dovrebbero essere avviati studi pilota allo scopo di valutare la possibilità di utilizzare informazioni di base migliori o di applicare nuovi approcci metodologici. La Commissione dovrebbe intraprendere le azioni necessarie e individuare gli incentivi opportuni, compreso un sostegno finanziario, per incoraggiare tali studi pilota.
- (15) La Commissione (Eurostat) dovrebbe verificare le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare gli indici armonizzati e dovrebbe monitorare l'attuazione del quadro giuridico da parte degli Stati membri. A tale scopo, la Commissione (Eurostat) dovrebbe intrattenere un dialogo regolare con le autorità statistiche degli Stati membri.
- (16) Per valutare se gli indici armonizzati dettagliati forniti dagli Stati membri siano sufficientemente comparabili è essenziale disporre di informazioni di base. Inoltre, l'utilizzo negli Stati membri di metodi e prassi di compilazione trasparenti aiuta tutte le parti interessate a comprendere gli indici armonizzati e a migliorarne ulteriormente la qualità. Dovrebbe quindi essere stabilita una serie di disposizioni per la trasmissione di metadati armonizzati.

- (17) Allo scopo di garantire la qualità dei dati statistici forniti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe avvalersi delle prerogative e dei poteri del caso di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (18) Al fine di garantire l'adeguamento alle modifiche apportate alla COICOP delle Nazioni Unite, di modificare l'elenco delle voci disciplinate da atti di esecuzione integrandolo per tenere conto degli sviluppi tecnici dei metodi statistici e in base alla valutazione di studi pilota, e di modificare l'elenco di sottoindici dell'ECOICOP che gli Stati Membri non sono tenuti a produrre al fine di includere negli IPCA e negli IPCA-TC giochi, lotterie e scommesse, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

- (19) Al fine di assicurare la piena comparabilità degli indici armonizzati, sono necessarie condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini degli IPCA e degli IPCA-TC; per la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro; per le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB; per la qualità dei pesi degli indici armonizzati; per il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari; per la metodologia appropriata; per norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati; per le norme in materia di scambio di dati e metadati; per la revisione degli indici armonizzati e dei loro sottoindici; e per le prescrizioni atte ad assicurare la qualità tecnica circa il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la trasmissione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari, nonché il termine per la trasmissione degli inventari alla Commissione (Eurostat). Al fine di garantire tali condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (20) Nell'adottare misure di esecuzione e atti delegati conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere conto, ove opportuno, del rapporto costo-benefici e garantire che tali misure e atti non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e per i rispondenti.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (21) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e degli IPAB, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, il comitato del sistema statistico europeo è stato invitato a fornire un orientamento professionale.
- (23) Il regolamento (CE) n. 2494/95 dovrebbe essere pertanto abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA, IPCA-TC, indice dei prezzi OOH) e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello dell'Unione e nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "prodotti": i beni e i servizi quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.01, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("SEC 2010");
- 2) "prezzi al consumo": i prezzi di acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli prodotti mediante operazioni monetarie;
- 3) "prezzi delle abitazioni": i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;
- 4) "prezzi di acquisto": i prezzi effettivamente pagati dagli acquirenti per i prodotti, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, dedotti gli sconti, rispetto ai prezzi o agli oneri standard, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo specificato all'epoca dell'acquisto;

¹ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

- 5) "prezzi amministrati": i prezzi che sono direttamente fissati o influenzati in misura significativa dall'amministrazione pubblica;
- 6) "indice dei prezzi al consumo armonizzato o "IPCA": l'indice dei prezzi al consumo comparabile prodotto da ciascuno Stato membro;
- 7) "indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti o "IPCA-TC": l'indice che misura le variazioni dei prezzi al consumo al netto dell'impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti nello stesso periodo di tempo;
- 8) "aliquota d'imposta": un parametro d'imposta e può consistere in una determinata percentuale del prezzo o in un ammontare fisso d'imposta applicato a un'unità fisica;
- 9) "indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari o "indice dei prezzi OOH": l'indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie;
- 10) "indice dei prezzi delle abitazioni o "IPAB": l'indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;
- 11) "sottoindice dell'IPCA o dell'IPCA-TC": l'indice dei prezzi per ciascuna delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità ("ECOICOP"), come figurante nell'allegato I;
- 12) "indici armonizzati": l'IPCA, l'IPCA-TC, l'indice dei prezzi OOH e l'IPAB;

- 13) "stima rapida dell'IPCA": una stima preliminare dell'IPCA fornita dagli Stati membri la cui moneta è l'euro, che può essere basata su informazioni provvisorie e, se necessario, su una modellizzazione adeguata;
- 14) "indice di tipo Laspeyres": l'indice dei prezzi che misura la variazione media dei prezzi tra il periodo di riferimento dei prezzi e un periodo di comparazione, utilizzando quote di spesa di un periodo precedente al periodo di riferimento dei prezzi dove quote di spesa sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi.

Un "indice di tipo Laspeyres" è definito come segue:

$$P^{0,t} = \sum \frac{p^t}{p^0} \cdot w^{0,b}$$

dove "p" è il prezzo di un prodotto, "0" è il periodo di riferimento dei prezzi e "t" è il periodo di comparazione. I pesi "w" sono le quote di spesa di un periodo "b" precedente al periodo di riferimento dei prezzi e sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi "0";

- 15) "periodo di riferimento dell'indice": il periodo per il quale l'indice è fissato a 100 punti di indice;
- 16) "periodo di riferimento dei prezzi": il periodo rispetto al quale si compara il prezzo del periodo di comparazione; per gli indici mensili, il periodo di riferimento dei prezzi è il mese di dicembre dell'anno precedente; e, per gli indici trimestrali, il periodo di riferimento dei prezzi è il quarto trimestre dell'anno precedente;

- 17) "informazioni di base": i dati riguardanti:
- a) con riferimento all'IPCA e all'IPCA-TC:
 - i) i prezzi di acquisto dei prodotti che devono essere presi in considerazione per calcolare sottoindici conformemente alle disposizioni del presente regolamento,
 - ii) le caratteristiche che determinano il prezzo del prodotto,
 - iii) le informazioni sulle imposte e sulle accise applicate,
 - iv) le informazioni utili a definire se un prezzo è interamente o parzialmente amministrato,
 - v) i pesi che riflettono il livello e la struttura dei consumi dei prodotti in questione;
 - b) con riferimento all'indice dei prezzi OOH:
 - i) i prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e di cui occorre tenere conto per calcolare l'indice dei prezzi OOH conformemente al presente regolamento,
 - ii) le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione e i prezzi di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie, e
 - iii) i pesi che riflettono il livello e la struttura delle pertinenti categorie di spesa per le abitazioni;

- c) con riferimento all'indice IPAB:
- i) i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie che devono essere presi in considerazione per calcolare l'IPAB conformemente al presente regolamento,
 - ii) le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione, e
 - iii) i pesi che riflettono il livello e la struttura delle pertinenti categorie di spesa per le abitazioni;
- 18) "famiglia": una famiglia di cui all'allegato A, paragrafo 2.119, lettere a) e b), del SEC 2010, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza;
- 19) "territorio economico dello Stato membro": il territorio economico di cui all'allegato A, paragrafo 2.05, del SEC 2010, con la differenza che le zone franche extraterritoriali situate entro i confini dello Stato membro sono incluse mentre le zone franche territoriali situate nel resto del mondo sono escluse;
- 20) "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari": la parte di spesa per consumi finali sostenuta:
- dalle famiglie,
 - mediante operazioni monetarie,
 - sul territorio economico dello Stato membro,

- per prodotti che sono utilizzati per il diretto soddisfacimento di bisogni o desideri individuali, quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.101, del SEC 2010,
 - in uno o in entrambi i periodi di tempo raffrontati;
- 21) "cambiamento significativo nel metodo di produzione": una modifica che si stima incidere sul tasso di variazione annuale di un dato indice armonizzato, o di una parte di esso, in qualsiasi periodo in misura superiore a:
- a) 0,1 punti percentuali per l'IPCA generale, l'IPCA TC, l'indice dei prezzi OOH o l'IPAB,
 - b) 0,3, 0,4, 0,5 o 0,6 punti percentuali rispettivamente per ogni divisione, gruppo, classe o sottoclasse (5 cifre) della classificazione ECOICOP per l'IPCA o l'IPCA-TC.

Articolo 3

Elaborazione degli indici armonizzati

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) tutti gli indici armonizzati come definiti all'articolo 2, punto 12.
2. Gli indici armonizzati sono indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente.
3. L'IPCA e l'IPCA-TC sono basati sulle variazioni dei prezzi e sui pesi dei prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari.

4. Né l'indice IPCA né l'indice IPCA-TC riguardano le transazioni tra famiglie, tranne nel caso dei canoni d'affitto pagati dagli inquilini a proprietari privati, se questi ultimi svolgono la funzione di produttori di servizi destinabili alla vendita acquistati dalle famiglie (locatari).
5. L'indice dei prezzi OOH è elaborato, se possibile e a condizione che i dati siano disponibili, per i dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.
6. I sottoindici dell' IPCA e dell'IPCA-TC sono costruiti per le categorie dell'ECOICOP. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini dell'IPCA e dell'IPCA-TC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
7. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione predispone una relazione che analizza l'idoneità dell'indice dei prezzi OOH a essere integrato nell'IPCA. In funzione dei risultati della relazione, la Commissione presenta, se del caso, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del presente regolamento per quanto concerne l'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA. Se la relazione stabilisce che per l'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA sono necessari ulteriori sviluppi metodologici, la Commissione prosegue i lavori metodologici e riferisce in merito a tale lavoro, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio.

8. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
10. Ogni anno gli Stati membri procedono all'aggiornamento dei pesi dei sottoindici per gli indici armonizzati. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le condizioni uniformi per la qualità dei pesi degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Comparabilità degli indici armonizzati

1. Perché gli indici armonizzati siano considerati comparabili, le differenze tra Stati membri a tutti i livelli di dettaglio devono rispecchiare soltanto le differenze nelle variazioni dei prezzi o nelle abitudini di spesa.

2. I sottoindici degli indici armonizzati che si discostano dai metodi o dai concetti del presente regolamento sono considerati comparabili se hanno come risultato un indice che è stimato divergere sistematicamente:
- a) di 0,1 punti percentuali o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'IPCA e dell'IPCA-TC;
 - b) di 1 punto percentuale o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'indice dei prezzi OOH e dell'IPAB.

Qualora i calcoli di cui al primo comma non siano possibili, gli Stati membri illustrano in dettaglio le conseguenze dell'utilizzo di una metodologia che si discosta dai metodi o dai concetti del presente regolamento.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di garantire la comparabilità degli indici armonizzati a livello internazionale e conformemente alle modifiche della COICOP delle Nazioni Unite.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi nella produzione di indici armonizzati comparabili e al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino ulteriormente il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari di cui all'articolo 8 e la metodologia. Tali atti di esecuzione riguardano:
- i) campionamento e rappresentatività;

- ii) raccolta e trattamento dei prezzi;
- iii) sostituzioni e adeguamenti della qualità;
- iv) elaborazione degli indici;
- v) revisioni;
- vi) indici speciali;
- vii) trattamento di prodotti in specifici settori.

La Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5. Per la produzione degli indici armonizzati, al fine di tener conto degli sviluppi tecnici nei metodi statistici e sulla base della valutazione degli studi pilota di cui all'articolo 8, paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di modificare il paragrafo 4, primo comma, del presente articolo, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, aggiungendo voci all'elenco ivi figurante purché tali voci aggiunte non si sovrappongano a quelle esistenti e non modifichino la portata o la natura degli indici armonizzati di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Requisiti in materia di dati

1. Le informazioni di base raccolte dagli Stati membri per gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono rappresentative a livello di Stato membro.
2. Le informazioni sono ottenute dalle unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio¹ o da altre fonti, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di comparabilità degli indici armonizzati di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
3. Le unità statistiche che forniscono informazioni sui prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari collaborano alla rilevazione o alla fornitura di informazioni di base come richiesto. Le unità statistiche trasmettono informazioni di base accurate e complete agli organismi nazionali preposti all'elaborazione degli indici armonizzati.
4. Su richiesta degli organismi nazionali preposti alla costruzione degli indici armonizzati, le unità statistiche forniscono, se disponibili, le registrazioni delle transazioni in formato elettronico, come i dati scanner, e al livello di dettaglio necessario a produrre indici armonizzati e a valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati.
5. Il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati è il 2015. Tale periodo di riferimento dell'indice è usato per le serie storiche complete di tutti gli indici armonizzati e relativi sottoindici.

¹ Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

6. Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono ricalcolati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati adottata conformemente al presente regolamento oppure ogni dieci anni dall'ultimo ricalcolo, a partire dal 2015. Il ricalcolo sulla base del nuovo periodo di riferimento dell'indice ha effetto:
- a) per gli indici mensili, con l'indice di gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice;
 - b) per gli indici trimestrali, con l'indice relativo al primo trimestre dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

7. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre e trasmettere:
- a) i sottoindici dell'IPCA o dell'IPCA-TC che rappresentano meno di una millesima parte della spesa totale;
 - b) i sottoindici gli indici dei prezzi OOH o dell' IPAB che rappresentano meno di una centesima parte rispettivamente della spesa totale relativa all'abitazione sostenuta dalle famiglie in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e del totale degli acquisti di abitazioni.

8. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre i seguenti sottoindici dell'ECOICOP in quanto non inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure in quanto il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente:

- 02.3 sostanze stupefacenti;
- 09.4.3 giochi, lotterie e scommesse;
- 12.2 prostituzione;
- 12.5.1 assicurazioni sulla vita;
- 12.6.1 SIFIM.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 per modificare l'elenco figurante nel presente paragrafo al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell'IPCA e nell'IPCA-TC.

Articolo 6

Frequenza

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli IPCA e gli IPCA-TC e i relativi sottoindici, compresi i sottoindici prodotti a intervalli di tempo più lunghi, con cadenza mensile.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli indici dei prezzi OOH e gli IPAB con cadenza trimestrale. Su base volontaria, tali indici possono essere forniti con cadenza mensile.

3. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre sottoindici con cadenza mensile o trimestrale se le rilevazioni di dati effettuate con una frequenza minore soddisfano i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle categorie ECOICOP, degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB per le quali intendono procedere a rilevazioni di dati a intervalli di tempo di frequenza inferiore rispettivamente a quella mensile, nel caso di categorie ECOICOP, e a quella trimestrale nel caso degli indici dei prezzi OOH e delle categorie IPAB.
4. Ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati dei sottoindici per gli indici armonizzati.

Articolo 7

Termini, norme di scambio e revisioni

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) indici armonizzati e tutti i sottoindici entro:
 - a) 15 giorni di calendario per gli indici da febbraio a dicembre, ed entro 20 giorni di calendario per gli indici di gennaio, dalla fine del mese per cui sono calcolati gli indici; e
 - b) 85 giorni di calendario dalla fine del trimestre per cui sono calcolati gli indici.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati entro:
 - a) il 13 febbraio di ogni anno per gli indici mensili;
 - b) il 15 giugno di ogni anno per gli indici trimestrali.

3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro forniscono alla Commissione (Eurostat) la stima rapida degli IPCA entro il penultimo giorno di calendario del mese al quale si riferisce la stima rapida.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati.
5. Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano nel dettaglio le norme di scambio di dati e metadati di cui al paragrafo 4 e le condizioni uniformi per la revisione degli indici armonizzati e dei rispettivi sottoindici di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Studi pilota

1. Ogniqualvolta sia necessario migliorare le informazioni di base per l'elaborazione degli indici armonizzati o si ravvisi la necessità di migliorare i metodi per la comparabilità degli indici armonizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che gli Stati membri svolgono su base volontaria.

2. Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, se del caso, al finanziamento di tali studi pilota.
3. Gli studi pilota valutano la possibilità di ottenere migliori informazioni di base o di adottare nuovi approcci metodologici.
4. I risultati degli studi pilota sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori degli indici armonizzati, tenendo conto dei vantaggi di disporre di migliori informazioni di base o di nuovi approcci metodologici a fronte dei costi aggiuntivi di produzione di indici armonizzati.
5. Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e il Consiglio una relazione nella quale valuta, ove opportuno, i principali risultati degli studi pilota.

Articolo 9

Garanzia della qualità

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità degli indici armonizzati forniti. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità standard di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat):
 - a) relazioni annuali standard sulla qualità in merito ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;

- b) inventari aggiornati con cadenza annuale in cui sono specificati in dettaglio le fonti di dati, le definizioni e i metodi utilizzati;
 - c) ulteriori informazioni correlate, al livello di dettaglio necessario per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati, se richiesto dalla Commissione (Eurostat).
3. Se uno Stato membro intende apportare una modifica significativa ai metodi di produzione degli indici armonizzati o di una parte di essi, ne informa la Commissione (Eurostat) almeno tre mesi prima che tale modifica entri in vigore. Lo Stato membro comunica alla Commissione (Eurostat) una quantificazione dell'impatto della modifica.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la presentazione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari nonché il termine per la presentazione degli inventari alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 10

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.

Inoltre la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi l'onere per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione segue la sua prassi abituale e svolge consultazioni con esperti, compresi esperti degli Stati membri.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Abrogazione

1. Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri continuano a fornire gli indici armonizzati conformemente al regolamento (CE) n. 2494/95 fino alla trasmissione dei dati relativi al 2016.

2. Il regolamento (CE) n. 2494/95 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza figurante all'allegato II.

3. Nell'adottare per la prima volta gli atti di esecuzione di cui all'articolo 3, paragrafi 6, 9, e 10, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6 e all'articolo 7, paragrafo 6, la Commissione, nella misura compatibile con il presente regolamento, integra le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione¹, del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione², del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio³, del regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione⁴, del regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione⁵,

¹ Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3).

² Regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8).

³ Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12).

⁴ Regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).

⁵ Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).

del regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio¹, del regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione², del regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione³, del regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione⁴, del regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione⁵, del regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione⁶, del regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio⁷, del regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione⁸,

-
- ¹ Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).
- ² Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).
- ³ Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16).
- ⁴ Regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).
- ⁵ Regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).
- ⁶ Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).
- ⁷ Regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).
- ⁸ Regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).

del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione¹, del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione² adottati sulla base del regolamento(CE) n. 2494/95, riducendo nel contempo, nella misura opportuna, il numero complessivo di atti di esecuzione. I regolamenti adottati sulla base del regolamento (CE) n. 2494/95 rimangono applicabili per un periodo transitorio. Tale periodo transitorio termina alla data di applicazione degli atti di esecuzione adottati per la prima volta sulla base dell'articolo 3, paragrafi 6, 9 e 10, dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento, che è identica per tutti i detti atti di esecuzione.

¹ Regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1° dicembre 2010, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).

² Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14).

Articolo 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per la prima volta ai dati relativi al gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP)

01	PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE
01.1	Prodotti alimentari
01.1.1	Pane e cereali
01.1.1.1	Riso
01.1.1.2	Farina e altri cereali
01.1.1.3	Pane
01.1.1.4	Altri prodotti di panetteria
01.1.1.5	Pizza e quiche
01.1.1.6	Pasta e couscous
01.1.1.7	Cereali per colazione
01.1.1.8	Altri prodotti a base di cereali
01.1.2	Carni
01.1.2.1	Carne bovina
01.1.2.2	Carne suina
01.1.2.3	Carne ovina e caprina
01.1.2.4	Pollame
01.1.2.5	Altre carni
01.1.2.6	Frattaglie commestibili
01.1.2.7	Carne essiccata, salata o affumicata
01.1.2.8	Altre preparazioni a base di carne
01.1.3	Pesci e prodotti ittici
01.1.3.1	Pesce fresco o refrigerato
01.1.3.2	Pesce surgelato
01.1.3.3	Frutti di mare freschi o refrigerati
01.1.3.4	Frutti di mare surgelati

- 01.1.3.5 Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati
- 01.1.3.6 Altre preparazioni a base di pesci e frutti di mare conservati o lavorati
- 01.1.4 Latte, formaggi e uova
 - 01.1.4.1 Latte fresco intero
 - 01.1.4.2 Latte fresco a basso contenuto di grassi
 - 01.1.4.3 Latte conservato
 - 01.1.4.4 Yogurt
 - 01.1.4.5 Formaggi e latticini
 - 01.1.4.6 Altri prodotti a base di latte
 - 01.1.4.7 Uova
- 01.1.5 Oli e grassi
 - 01.1.5.1 Burro
 - 01.1.5.2 Margarina e altri grassi vegetali
 - 01.1.5.3 Olio di oliva
 - 01.1.5.4 Altri oli alimentari
 - 01.1.5.5 Altri grassi animali alimentari
- 01.1.6 Frutta
 - 01.1.6.1 Frutta fresca o refrigerata
 - 01.1.6.2 Frutta surgelata
 - 01.1.6.3 Frutta secca e frutta con guscio
 - 01.1.6.4 Conserve di frutta e prodotti a base di frutta
- 01.1.7 Verdure
 - 01.1.7.1 Verdure fresche o refrigerate (escl. patate e altri tuberi)
 - 01.1.7.2 Verdure surgelate (escl. patate e altri tuberi)
 - 01.1.7.3 Verdure secche, altre verdure conservate o trasformate
 - 01.1.7.4 Patate
 - 01.1.7.5 Patatine fritte
 - 01.1.7.6 Altri tuberi e prodotti a base di tuberi

- 01.1.8 Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi
- 01.1.8.1 Zucchero
- 01.1.8.2 Confetture, marmellate e miele
- 01.1.8.3 Cioccolato
- 01.1.8.4 Confetteria
- 01.1.8.5 Gelati e ghiaccioli commestibili
- 01.1.8.6 Surrogati artificiali dello zucchero
- 01.1.9 Prodotti alimentari n.c.a.
- 01.1.9.1 Salse, condimenti
- 01.1.9.2 Sale, spezie ed erbe aromatiche
- 01.1.9.3 Alimenti per bambini
- 01.1.9.4 Piatti pronti
- 01.1.9.9 Altri prodotti alimentari n.c.a.
- 01.2 Bevande analcoliche
- 01.2.1 Caffè, tè e cacao
- 01.2.1.1 Caffè
- 01.2.1.2 Tè
- 01.2.1.3 Cacao e cioccolato in polvere
- 01.2.2 Acque minerali, bibite analcoliche, succhi di frutta e di verdura
- 01.2.2.1 Acque minerali o di sorgente
- 01.2.2.2 Bibite analcoliche
- 01.2.2.3 Succhi di frutta e di verdura
- 02 BEVANDE ALCOLICHE, TABACCHI E SOSTANZE STUPEFACENTI
- 02.1 Bevande alcoliche
- 02.1.1 Alcolici
- 02.1.1.1 Alcolici e liquori
- 02.1.1.2 Bibite alcoliche
- 02.1.2 Vini

- 02.1.2.1 Vini da uve
- 02.1.2.2 Vini ottenuti da altra frutta
- 02.1.2.3 Vini alcolizzati
- 02.1.2.4 Bevande a base di vino
- 02.1.3 Birre
- 02.1.3.1 Birre lager
- 02.1.3.2 Altre birre alcoliche
- 02.1.3.3 Birre a basso tenore di alcol e birre analcoliche
- 02.1.3.4 Bevande a base di birra
- 02.2 Tabacchi
- 02.2.0 Tabacchi
- 02.2.0.1 Sigarette
- 02.2.0.2 Sigari
- 02.2.0.3 Altri prodotti del tabacco
- 02.3 Sostanze stupefacenti
- 02.3.0 Sostanze stupefacenti
- 02.3.0.0 Sostanze stupefacenti
- 03 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
- 03.1 Abbigliamento
- 03.1.1 Materiali per abbigliamento
- 03.1.1.0 Materiali per abbigliamento
- 03.1.2 Indumenti
- 03.1.2.1 Indumenti per uomo
- 03.1.2.2 Indumenti per donna
- 03.1.2.3 Indumenti per neonato (0-2 anni) e bambino (3-13 anni)
- 03.1.3 Altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento
- 03.1.3.1 Altri articoli di abbigliamento
- 03.1.3.2 Accessori per l'abbigliamento

- 03.1.4 Pulizia, riparazione e noleggio di capi d'abbigliamento
- 03.1.4.1 Pulizia di capi d'abbigliamento
- 03.1.4.2 Riparazione e noleggio di capi d'abbigliamento
- 03.2 Calzature
- 03.2.1 Scarpe e altre calzature
- 03.2.1.1 Calzature per uomo
- 03.2.1.2 Calzature per donna
- 03.2.1.3 Calzature per neonato e per bambino
- 03.2.2 Riparazione e noleggio di calzature
- 03.2.2.0 Riparazione e noleggio di calzature
- 04 ABITAZIONE, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI
- 04.1 Fitti effettivi per l'abitazione
- 04.1.1 Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini
- 04.1.1.0 Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini
- 04.1.2 Altri fitti effettivi
- 04.1.2.1 Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini per seconde case
- 04.1.2.2 Canoni di affitto di garage e altri canoni di affitto pagati dagli inquilini
- 04.2 Fitti figurativi per l'abitazione
- 04.2.1 Fitti figurativi dei proprietari-occupanti
- 04.2.1.0 Fitti figurativi dei proprietari-occupanti
- 04.2.2 Altri fitti figurativi
- 04.2.2.0 Altri fitti figurativi
- 04.3 Manutenzione e riparazione della casa
- 04.3.1 Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa
- 04.3.1.0 Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa
- 04.3.2 Servizi per la riparazione e la manutenzione della casa
- 04.3.2.1 Servizi di idraulico
- 04.3.2.2 Servizi di elettricista
- 04.3.2.3 Servizi di manutenzione di impianti di riscaldamento

- 04.3.2.4 Servizi di imbianchino
- 04.3.2.5 Servizi di falegname
- 04.3.2.9 Altri servizi per la riparazione e la manutenzione della casa
- 04.4 Fornitura di acqua e servizi vari connessi all'abitazione
 - 04.4.1 Fornitura di acqua
 - 04.4.1.0 Fornitura di acqua
 - 04.4.2 Raccolta dei rifiuti
 - 04.4.2.0 Raccolta dei rifiuti
 - 04.4.3 Raccolta delle acque di scarico
 - 04.4.3.0 Raccolta delle acque di scarico
 - 04.4.4 Altri servizi per l'abitazione n.c.a.
 - 04.4.4.1 Spese condominiali
 - 04.4.4.2 Servizi di sicurezza
 - 04.4.4.9 Altri servizi per l'abitazione
- 04.5 Energia elettrica, gas e altri combustibili
 - 04.5.1 Energia elettrica
 - 04.5.1.0 Energia elettrica
 - 04.5.2 Gas
 - 04.5.2.1 Gas di città e gas naturale
 - 04.5.2.2 Idrocarburi liquefatti (butano, propano, ecc.)
 - 04.5.3 Combustibili liquidi
 - 04.5.3.0 Combustibili liquidi
 - 04.5.4 Combustibili solidi
 - 04.5.4.1 Carbone
 - 04.5.4.9 Altri combustibili solidi
 - 04.5.5 Energia termica
 - 04.5.5.0 Energia termica

- 05 MOBILI, APPARECCHI DOMESTICI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA
- 05.1 Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti
 - 05.1.1 Mobili e arredi
 - 05.1.1.1 Mobili per la casa
 - 05.1.1.2 Mobili da giardino
 - 05.1.1.3 Articoli per l'illuminazione
 - 05.1.1.9 Altri mobili e arredi
 - 05.1.2 Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti
 - 05.1.2.1 Tappeti
 - 05.1.2.2 Altri rivestimenti per pavimenti
 - 05.1.2.3 Servizi di posa di moquette e di rivestimenti per pavimenti
 - 05.1.3 Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti
 - 05.1.3.0 Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti
- 05.2 Articoli tessili per la casa
 - 05.2.0 Articoli tessili per la casa
 - 05.2.0.1 Tessuti per arredamento e tendaggi
 - 05.2.0.2 Biancheria da letto
 - 05.2.0.3 Biancheria da tavola e da bagno
 - 05.2.0.4 Riparazione di articoli tessili per la casa
 - 05.2.0.9 Altri articoli tessili per la casa
- 05.3 Apparecchi per la casa
 - 05.3.1 Grandi apparecchi domestici elettrici e non elettrici
 - 05.3.1.1 Frigoriferi, congelatori e frigocongelatori
 - 05.3.1.2 Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie
 - 05.3.1.3 Apparecchi per la cottura dei cibi
 - 05.3.1.4 Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria

- 05.3.1.5 Apparecchi per la pulizia della casa
- 05.3.1.9 Altri grandi apparecchi domestici
- 05.3.2 Piccoli elettrodomestici
 - 05.3.2.1 Apparecchi per la lavorazione degli alimenti
 - 05.3.2.2 Macchine da caffè, da tè e apparecchi simili
 - 05.3.2.3 Ferri da stiro
 - 05.3.2.4 Tostapane e grill
 - 05.3.2.9 Altri piccoli elettrodomestici
- 05.3.3 Riparazione di apparecchi per la casa
 - 05.3.3.0 Riparazione di apparecchi per la casa
- 05.4 Cristalleria, vasellame e utensili per la casa
 - 05.4.0 Cristalleria, vasellame e utensili per la casa
 - 05.4.0.1 Oggetti di vetro, di cristallo, di ceramica e di porcellana
 - 05.4.0.2 Coltelleria, posateria e argenteria
 - 05.4.0.3 Utensili e articoli da cucina non elettrici
 - 05.4.0.4 Riparazione di cristalleria, vasellame e utensili per la casa
- 05.5 Utensili e attrezzature per la casa e il giardino
 - 05.5.1 Grandi utensili e attrezzature
 - 05.5.1.1 Grandi utensili e attrezzature a motore
 - 05.5.1.2 Riparazione e noleggio di grandi utensili e attrezzature
 - 05.5.2 Piccoli utensili e accessori vari
 - 05.5.2.1 Piccoli utensili a mano
 - 05.5.2.2 Accessori vari di piccoli utensili
 - 05.5.2.3 Riparazione di piccoli utensili a mano e accessori vari
- 05.6 Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa
 - 05.6.1 Beni non durevoli per la casa
 - 05.6.1.1 Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa

- 05.6.1.2 Altri articoli non durevoli, di piccole dimensioni, per la casa
- 05.6.2 Servizi domestici e per la casa
 - 05.6.2.1 Servizi domestici di personale retribuito
 - 05.6.2.2 Servizi di lavanderia
 - 05.6.2.3 Noleggio di mobili e arredi
 - 05.6.2.9 Altri servizi domestici e per la casa
- 06 SANITÀ
 - 06.1 Medicinali, attrezzature ed apparecchiature medicali
 - 06.1.1 Prodotti farmaceutici
 - 06.1.1.0 Prodotti farmaceutici
 - 06.1.2 Altri prodotti medicali
 - 06.1.2.1 Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione
 - 06.1.2.9 Altri prodotti medicali n.c.a.
 - 06.1.3 Attrezzature e apparecchi terapeutici
 - 06.1.3.1 Occhiali e lenti a contatto correttivi
 - 06.1.3.2 Protesi uditive
 - 06.1.3.3 Riparazione di attrezzature e apparecchi terapeutici
 - 06.1.3.9 Altre attrezzature e apparecchi terapeutici
 - 06.2 Servizi ambulatoriali
 - 06.2.1 Servizi medici
 - 06.2.1.1 Servizi di medicina generale
 - 06.2.1.2 Servizi medici specialistici
 - 06.2.2 Servizi dentistici
 - 06.2.2.0 Servizi dentistici
 - 06.2.3 Servizi paramedici
 - 06.2.3.1 Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami radiografici
 - 06.2.3.2 Bagni termali, chinesiterapia, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature terapeutiche

06.2.3.9	Altri servizi paramedici
06.3	Servizi ospedalieri
06.3.0	Servizi ospedalieri
06.3.0.0	Servizi ospedalieri
07	TRASPORTI
07.1	Acquisto di veicoli
07.1.1	Automobili
07.1.1.1	Automobili nuove
07.1.1.2	Automobili usate
07.1.2	Motocicli
07.1.2.0	Motocicli
07.1.3	Biciclette
07.1.3.0	Biciclette
07.1.4	Veicoli a trazione animale
07.1.4.0	Veicoli a trazione animale
07.2	Esercizio di mezzi di trasporto privati
07.2.1	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati
07.2.1.1	Pneumatici
07.2.1.2	Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati
07.2.1.3	Accessori per mezzi di trasporto privati
07.2.2	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati
07.2.2.1	Carburante diesel
07.2.2.2	Benzina
07.2.2.3	Altri carburanti per mezzi di trasporto privati
07.2.2.4	Lubrificanti
07.2.3	Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati
07.2.3.0	Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati
07.2.4	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati

- 07.2.4.1 Affitto di garage e posti auto e noleggio di mezzi di trasporto privati
- 07.2.4.2 Pedaggi e parchimetri
- 07.2.4.3 Corsi di guida, esami, patenti e controlli tecnici
- 07.3 Servizi di trasporto
 - 07.3.1 Trasporto di passeggeri su rotaia
 - 07.3.1.1 Trasporto ferroviario di passeggeri
 - 07.3.1.2 Trasporto di passeggeri in metropolitana e su tram
 - 07.3.2 Trasporto di passeggeri su strada
 - 07.3.2.1 Trasporto di passeggeri su autobus e pullman
 - 07.3.2.2 Trasporto di passeggeri su taxi e autovetture noleggiate con autista
 - 07.3.3 Trasporto aereo di passeggeri
 - 07.3.3.1 Voli nazionali
 - 07.3.3.2 Voli internazionali
 - 07.3.4 Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri
 - 07.3.4.1 Trasporto marittimo di passeggeri
 - 07.3.4.2 Trasporto per vie d'acqua interne di passeggeri
 - 07.3.5 Trasporto multimodale di passeggeri
 - 07.3.5.0 Trasporto multimodale di passeggeri
 - 07.3.6 Acquisto di altri servizi di trasporto
 - 07.3.6.1 Trasporto mediante funicolare, funivia e seggiovia
 - 07.3.6.2 Servizi di trasloco e immagazzinaggio
 - 07.3.6.9 Acquisto di altri servizi di trasporto n.c.a.
- 08 COMUNICAZIONI
 - 08.1 Servizi postali
 - 08.1.0 Servizi postali
 - 08.1.0.1 Trattamento della corrispondenza
 - 08.1.0.9 Altri servizi postali
 - 08.2 Apparecchi telefonici e telefax

- 08.2.0 Apparecchi telefonici e telefax
- 08.2.0.1 Apparecchi per la telefonia fissa
- 08.2.0.2 Apparecchi per la telefonia mobile
- 08.2.0.3 Altri apparecchi telefonici e telefax
- 08.2.0.4 Riparazione di apparecchi telefonici e telefax
- 08.3 Servizi di telefonia e telefax
- 08.3.0 Servizi di telefonia e telefax
- 08.3.0.1 Servizi di telefonia fissa
- 08.3.0.2 Servizi di telefonia mobile
- 08.3.0.3 Servizi di connessione a Internet
- 08.3.0.4 Pacchetti di servizi di telecomunicazione
- 08.3.0.5 Altri servizi di trasmissione delle informazioni
- 09 **RICREAZIONE E CULTURA**
- 09.1 Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici
- 09.1.1 Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini
- 09.1.1.1 Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni
- 09.1.1.2 Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini
- 09.1.1.3 Apparecchi portatili per suoni e immagini
- 09.1.1.9 Altri apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini
- 09.1.2 Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici
- 09.1.2.1 Macchine fotografiche e videocamere
- 09.1.2.2 Accessori per apparecchi fotografici e cinematografici
- 09.1.2.3 Strumenti ottici
- 09.1.3 Apparecchi per il trattamento dell'informazione
- 09.1.3.1 Personal computer
- 09.1.3.2 Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione
- 09.1.3.3 Software

- 09.1.3.4 Calcolatori e altri apparecchi per il trattamento dell'informazione
- 09.1.4 Supporti di registrazione
 - 09.1.4.1 Supporti di registrazione preregistrati
 - 09.1.4.2 Supporti di registrazione non registrati
 - 09.1.4.9 Altri supporti di registrazione
- 09.1.5 Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici
 - 09.1.5.0 Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici
- 09.2 Altri beni durevoli per ricreazione e cultura
 - 09.2.1 Beni durevoli per attività ricreative all'aperto
 - 09.2.1.1 Autocaravan, caravan e rimorchi
 - 09.2.1.2 Aeromobili, velivoli ultraleggeri, alianti, deltaplani e palloni aerostatici
 - 09.2.1.3 Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni
 - 09.2.1.4 Cavalli e pony e relativi accessori
 - 09.2.1.5 Principali articoli per giochi e sport
 - 09.2.2 Strumenti musicali e beni durevoli per attività ricreative al coperto
 - 09.2.2.1 Strumenti musicali
 - 09.2.2.2 Beni durevoli per attività ricreative al coperto
 - 09.2.3 Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura
 - 09.2.3.0 Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura
- 09.3 Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e animali da compagnia
 - 09.3.1 Giochi, giocattoli e hobby
 - 09.3.1.1 Giochi e hobby
 - 09.3.1.2 Giocattoli e articoli per feste
 - 09.3.2 Articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto
 - 09.3.2.1 Articoli sportivi
 - 09.3.2.2 Articoli per campeggio e per attività ricreative all'aperto
 - 09.3.2.3 Riparazione di articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto
 - 09.3.3 Giardini, fiori e piante

- 09.3.3.1 Articoli per giardinaggio
- 09.3.3.2 Piante e fiori
- 09.3.4 Animali da compagnia e relativi prodotti
 - 09.3.4.1 Acquisto di animali da compagnia
 - 09.3.4.2 Prodotti per animali da compagnia
- 09.3.5 Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia
 - 09.3.5.0 Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia
- 09.4 Servizi ricreativi e culturali
 - 09.4.1 Servizi ricreativi e sportivi
 - 09.4.1.1 Servizi ricreativi e sportivi - Fruizione come spettatore
 - 09.4.1.2 Servizi ricreativi e sportivi - Partecipazione
 - 09.4.2 Servizi culturali
 - 09.4.2.1 Cinema, teatri e concerti
 - 09.4.2.2 Musei, biblioteche, giardini zoologici
 - 09.4.2.3 Canone radio e tv, abbonamenti
 - 09.4.2.4 Noleggio di attrezzature e accessori per attività culturali
 - 09.4.2.5 Servizi fotografici
 - 09.4.2.9 Altri servizi culturali
 - 09.4.3 Giochi, lotterie e scommesse
 - 09.4.3.0 Giochi, lotterie e scommesse
- 09.5 Giornali, libri e articoli di cancelleria
 - 09.5.1 Libri
 - 09.5.1.1 Libri di narrativa
 - 09.5.1.2 Libri scolastici
 - 09.5.1.3 Altri libri diversi da quelli di narrativa
 - 09.5.1.4 Servizi di rilegatura e download di libri elettronici
 - 09.5.2 Giornali e periodici
 - 09.5.2.1 Giornali

09.5.2.2	Riviste e periodici
09.5.3	Stampati vari
09.5.3.0	Stampati vari
09.5.4	Articoli di cancelleria e materiale da disegno
09.5.4.1	Prodotti di carta
09.5.4.9	Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno
09.6	Pacchetti vacanza
09.6.0	Pacchetti vacanza
09.6.0.1	Pacchetti vacanza nazionali
09.6.0.2	Pacchetti vacanza internazionali
10	ISTRUZIONE
10.1	Scuola dell'infanzia e istruzione primaria
10.1.0	Scuola dell'infanzia e istruzione primaria
10.1.0.1	Scuola dell'infanzia (livello 0 dell'ISCED-97)
10.1.0.2	Istruzione primaria (livello 1 dell'ISCED-97)
10.2	Istruzione secondaria
10.2.0	Istruzione secondaria
10.2.0.0	Istruzione secondaria
10.3	Istruzione postsecondaria non terziaria
10.3.0	Istruzione postsecondaria non terziaria
10.3.0.0	Istruzione postsecondaria non terziaria (livello 4 dell'ISCED-97)
10.4	Istruzione terziaria
10.4.0	Istruzione terziaria
10.4.0.0	Istruzione terziaria
10.5	Istruzione non definibile per livello
10.5.0	Istruzione non definibile per livello
10.5.0.0	Istruzione non definibile per livello

- 11 RISTORANTI E ALBERGHI
 - 11.1 Servizi di ristorazione
 - 11.1.1 Ristoranti, bar e simili
 - 11.1.1.1 Ristoranti, bar e sale da ballo
 - 11.1.1.2 Fast food e servizi da asporto
 - 11.1.2 Mense
 - 11.1.2.0 Mense
 - 11.2 Servizi di alloggio
 - 11.2.0 Servizi di alloggio
 - 11.2.0.1 Alberghi, motel, pensioni e simili
 - 11.2.0.2 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili
 - 11.2.0.3 Servizi di alloggio in altre strutture
- 12 BENI E SERVIZI VARI
 - 12.1 Cura della persona
 - 12.1.1 Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza
 - 12.1.1.1 Servizi di parrucchiere per uomo e bambino
 - 12.1.1.2 Servizi di parrucchiere per donna
 - 12.1.1.3 Trattamenti di bellezza
 - 12.1.2 Apparecchi elettrici per la cura della persona
 - 12.1.2.1 Apparecchi elettrici per la cura della persona
 - 12.1.2.2 Riparazione di apparecchi elettrici per la cura della persona
 - 12.1.3 Altri apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona
 - 12.1.3.1 Apparecchi non elettrici
 - 12.1.3.2 Articoli per l'igiene e il benessere personale, articoli esoterici e prodotti di bellezza

- 12.2 Prostituzione
- 12.2.0 Prostituzione
- 12.2.0.0 Prostituzione
- 12.3 Effetti personali n.c.a.
- 12.3.1 Gioielli e orologi
- 12.3.1.1 Gioielli
- 12.3.1.2 Orologi
- 12.3.1.3 Riparazione di gioielli e orologi
- 12.3.2 Altri effetti personali
- 12.3.2.1 Articoli da viaggio
- 12.3.2.2 Articoli per bambini
- 12.3.2.3 Riparazione di altri effetti personali
- 12.3.2.9 Altri effetti personali n.c.a.
- 12.4 Assistenza sociale
- 12.4.0 Assistenza sociale
- 12.4.0.1 Servizi di custodia dei bambini
- 12.4.0.2 Case di riposo per anziani e residenze per persone disabili
- 12.4.0.3 Servizi di assistenza a domicilio
- 12.4.0.4 Consulenza
- 12.5 Assicurazioni
- 12.5.1 Assicurazioni sulla vita
- 12.5.1.0 Assicurazioni sulla vita
- 12.5.2 Assicurazioni sull'abitazione
- 12.5.2.0 Assicurazioni sull'abitazione
- 12.5.3 Servizi assicurativi connessi alla salute
- 12.5.3.1 Servizi assicurativi pubblici connessi alla salute
- 12.5.3.2 Servizi assicurativi privati connessi alla salute

- 12.5.4 Assicurazioni sui mezzi di trasporto
 - 12.5.4.1 Assicurazioni sui veicoli a motore
 - 12.5.4.2 Assicurazioni viaggi
 - 12.5.5 Altre assicurazioni
 - 12.5.5.0 Altre assicurazioni
 - 12.6 Servizi finanziari n.c.a.
 - 12.6.1 SIFIM
 - 12.6.1.0 SIFIM
 - 12.6.2 Altri servizi finanziari n.c.a.
 - 12.6.2.1 Spese bancarie e postali
 - 12.6.2.2 Onorari e commissioni di mediatori e consulenti in materia di investimenti
 - 12.7 Altri servizi n.c.a.
 - 12.7.0 Altri servizi n.c.a.
 - 12.7.0.1 Spese amministrative
 - 12.7.0.2 Servizi legali e contabili
 - 12.7.0.3 Servizi funebri
 - 12.7.0.4 Altre tariffe e servizi
-

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) N. 2494/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, punto 6)
Articolo 2, lettera b)	-
Articolo 2, lettera c)	-
Articolo 3	Articolo 3, paragrafi 3 e 10
Articolo 4	Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafi 5 e 6
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 6	Articolo 5, paragrafi 1 e 2
Articolo 7	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 8	Articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 9	Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 6
Articolo 10	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 11	-
Articolo 12	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 13	-
Articolo 14	Articolo 11
Articolo 15	-
Articolo 16	Articolo 13